



COMUNE DI BETTOLA
PROVINCIA DI PIACENZA

REGOLAMENTO

DI

POLIZIA

MORTUARIA

Testo coordinato approvato con deliberazione C.C. n. 11 del 29.03.2006

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 Oggetto
- Articolo 2 Competenze
- Articolo 3 Responsabilità
- Articolo 4 Servizi gratuiti e a pagamento

CAPO II - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

- Articolo 5 Depositi di osservazione, camere mortuarie e sale autoptiche

CAPO III – FERETRI

- Articolo 6 Deposizione della salma nel feretro
- Articolo 7 Verifica e chiusura feretri
- Articolo 8 Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione, trasporti
- Articolo 9 Fornitura gratuita di feretri
- Articolo 10 Piastrina di riconoscimento

CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI

- Articolo 11 Modalità del trasporto e percorso
- Articolo 12 Trasporti Funebri
- Articolo 13 Orario dei trasporti
- Articolo 14 Norme generali per i trasporti
- Articolo 15 Riti religiosi
- Articolo 16 Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione
- Articolo 17 Trasporti in luogo diverso dal cimitero
- Articolo 18 Trasporto di ceneri e resti

TITOLO II - CIMITERI

CAPO I – CIMITERI

- Articolo 19 Elenco cimiteri
- Articolo 20 Disposizioni generali - Vigilanza

Articolo 21 Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 22 Disposizioni generali

CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 23 Inumazione

Articolo 24 Cippo

Articolo 25 Tumulazione

CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 26 Esumazioni ordinarie

Articolo 27 Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

Articolo 28 Esumazione straordinaria

Articolo 29 Estumulazioni

Articolo 30 Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

Articolo 31 Raccolta delle ossa

Articolo 32 Oggetti da recuperare

Articolo 33 Disponibilità dei materiali

CAPO V - POLIZIA DEI CIMITERI

Articolo 34 Disciplina dell'ingresso

Articolo 35 Divieti speciali

Articolo 36 Riti funebri

Articolo 37 Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni

Articolo 38 Fiori e piante ornamentali

Articolo 39 Materiali ornamentali

TITOLO III - CONCESSIONI

CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Articolo 40 Sepolture private

Articolo 41 Durata delle concessioni

Articolo 42 Modalità di concessione

Articolo 43 Uso delle sepolture private

Articolo 44 Manutenzione, canone annuo, affrancazione

Articolo 45 Costruzione dell'opera - Termini

CAPO II - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Articolo 46 Divisione, Subentri

Articolo 47 Rinuncia a concessione a tempo determinato

CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Articolo 48 Revoca

Articolo 49 Decadenza

Articolo 50 Estinzione

CAPO IV - CREMAZIONE

Articolo 51 Autorizzazione alla cremazione

Articolo 52 Urne cinerarie

Articolo 53 Dispersione delle ceneri

Articolo 54 Affidamento dell'urna cineraria

Articolo 55 Autorizzazione alla sepoltura di urne

Articolo 56 Cremazione dopo 10 anni per le salme inumate o dopo 20 anni per le salme tumulate

Articolo 57 Cinerario comune, giardino delle rimembranze

Articolo 58 Norma transitoria

TITOLO IV - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I - NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 59 Efficacia delle disposizioni del Regolamento

Articolo 60 Dipendente Responsabile del servizio di polizia mortuaria

Articolo 61 Concessioni pregresse

Articolo 62 Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio

Articolo 63 Norma finale

SCHEMA DI TARIFFARIO - ALLEGATO AL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Oggetto

Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del testo Unico delle Leggi Sanitarie R.D. 27/7/1934, n. 1265, al D.P.R. 10/9/1990, n. 285, alla L.R. 29.07.2004, n. 19 e s.m.i., ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalita' dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonche' sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attivita' connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Articolo 2
Competenze

(1) Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorita' Sanitaria Locale.

(2) I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dal titolo V della parte I del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel rispetto della normativa regionale, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonche' a mezzo del servizio individuato dalla competente ASL.

Articolo 3
Responsabilita'

(1) Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilita' per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

(2) Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne

risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Articolo 4 Servizi gratuiti e a pagamento

(1) Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

(2) Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

a) la visita necroscopica;

b) la deposizione delle ossa in ossario comune;

c) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 9;

(3) Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite nelle tabelle allegato "A" al presente Regolamento, di cui fa parte integrante e sostanziale.

CAPO II *DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI*

Articolo 5 Depositi di osservazione, camere mortuarie e sale autoptiche

(1) Il Comune provvede al deposito di osservazione per il periodo di osservazione per il periodo prescritto dalla legge, in locali idonei nell'ambito del cimitero, per le persone morte in abitazione in cui sia pericoloso mantenerle, per persone morte in seguito ad incidente nella pubblica via, per persone ignote di cui si debba fare esposizione al pubblico per il riconoscimento.

(2) Il comune deve disporre di una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri del seppellimento. La camera mortuaria deve avere le caratteristiche di cui all'art. 65 del D.P.R. 285/90 e può assolvere anche le funzioni di deposito di osservazione, ove questo manchi.

(3) Nel territorio comunale è individuata, con atto della Giunta Comunale, la sala autoptica a servizio di tutti i Cimiteri comunali. La Giunta Comunale potrà inoltre, con proprio atto, concedere l'utilizzo della sala autoptica anche ad altri Comuni dietro pagamento di corrispettivo a titolo di rimborso da determinarsi con l'atto stesso.

CAPO III
FERETRI

Articolo 6

Deposizione della salma nel feretro

(1) Nessuna salma puo' essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 8.

(2) In ciascun feretro non si puo' racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.

(3) La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.

(4) Se la morte e' dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanita', il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui e' rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

(5) Se il cadavere risulta portatore di radioattivita', il dirigente dei servizi di igiene pubblica della USL dettera' le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Articolo 7

Verifica e chiusura feretri

(1) La chiusura del feretro e' fatta, sotto la vigilanza del personale incaricato.

(2) Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della ASL o personale tecnico all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione della norma di cui all'art. 8. Per tale servizio e' dovuto il corrispettivo risultante in tariffa.

(3) In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui e' destinato e al trasporto, nonche' l'identificazione del cadavere.

Articolo 8

Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

(1) La struttura dei feretri e la qualita' dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioe':

a) per inumazione:

- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilita' (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);

- le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a

cm. 3;

- la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285;

- i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate, nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 75 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285;

b) per tumulazione:

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285;

c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

- si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285 se il trasporto è per o dall'estero;

d) per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.:

- è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. 10/9/1990, n. 285;

e) cremazione:

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.

(2) I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

(3) Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente dei Servizi di igiene pubblica della ASL, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.

(4) Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

(5) Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Salute o dal soggetto competente a seguito del D.P.C.M. 26 maggio 2000, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

(6) È consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Salute o dal soggetto competente a seguito del D.P.C.M. 26 maggio 2000, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione. Sono altresì ammessi materiale diversi ove autorizzati ai sensi dell'art. 31 D.P.R. 10-9-1990, n. 285.

Articolo 9

Fornitura gratuita di feretri

(1) Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 8 lettera a) e lettera e) sub 1 per salme di persone indigenti od appartenenti a famiglie bisognose.

(2) Lo stato di indigenza o di bisogno e' dichiarato dal Comune sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati con le procedure e modalita' di cui alla L. 8 novembre 2000, n. 328 e dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e sue successive integrazioni e modificazioni, su proposta del Servizio Sociale.

Articolo 10

Piastrina di riconoscimento

(1) Sul piano esterno superiore di ogni feretro e' applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

(2) Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

(3) Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi) riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero, viene collocata assieme al cofano rispettivamente alla cremazione o alla inumazione e cio' al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

CAPO IV

TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 11

Modalita' del trasporto e percorso

(1) I criteri generali di fissazione degli orari, le modalita' ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal Sindaco.

(2) Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. leggi Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso piu' breve.

(3) Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, puo' farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

Articolo 12

Trasporti Funebri

Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 20 del DPR 10/9/1990, n. 285.

Articolo 13

Orario dei trasporti

I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza dal Sindaco. Con lo stesso provvedimento il Sindaco disciplina le modalita' integrative al presente regolamento nonche' i percorsi consentiti.

Articolo 14

Norme generali per i trasporti

(1) In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 8; inoltre, se il trasporto e' effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, o, negli altri mesi, in localita' che col mezzo prescelto e' raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o infine quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso, alla salma e' da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/90, salvo sia stata imbalsamata.

(2) Il feretro e' preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnera' il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

(3) Chi riceve il feretro compiltera' verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verra' consegnata al vettore e l'altra al Responsabile del servizio di polizia mortuaria.

Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'art. 16 deve restare in consegna al vettore.

(4) Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, puo' essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

Articolo 15

Riti religiosi

(1) I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione o dei culti a cui si applichi la L. 24 giugno 1929, n. 1159, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei

funerali.

(2) La salma puo' sostare nel luogo di culto per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

Articolo 16

Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

(1) Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, e' autorizzato a seguito di domanda degli interessati.

(2) La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione all'inumazione o alla tumulazione rilasciata dall'ufficiale dello Stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura e' sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

(3) Al decreto e' successivamente allegato il verbale del Dirigente dei Servizi di Igiene pubblica della ASL o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all'art. 7.

(4) Dell'autorizzazione al trasporto e' dato avviso al Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonche' ai Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

(5) Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove e' accertata la regolarita' dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 8, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente.

(6) In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in chiesa, limitata alla celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il Cimitero o per altro Comune, il trasporto e' eseguito interamente da terzi.

(7) Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto e' data osservate le norme di cui all'art. 25/1 e 25/2 del D.P.R. 285/90.

(8) Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Comune ove e' avvenuto il decesso.

Articolo 17

Trasporti in luogo diverso dal cimitero

Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, e' autorizzato con decreto a seguito di domanda degli interessati.

Articolo 18

Trasporto di ceneri e resti

(1) Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Comune.

(2) Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

(3) Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

(4) Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema.

TITOLO II

CIMITERI

CAPO I CIMITERI

Articolo 19 Elenco cimiteri

- (1) Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/7/1934, n. 1265 il Comune provvede al servizio del seppellimento nei seguenti cimiteri:
- SAN BERNARDINO
 - SAN GIOVANNI
 - BRAMAIANO
 - CALENZANO
 - EBBIO
 - GROPPO DUCALE
 - LEGGIO
 - MISSANO
 - MONTOSERO
 - OLMO
 - PADRI
 - PIEVE DI REVIGOZZO
 - PRADELLO
 - RECESIO
 - RIGOLO
 - RONCOVERO
 - ROSSOREGGIO
 - SPETTINE
 - VIGOLO
 - VILLANOVA

Articolo 20

Disposizioni generali - Vigilanza

(1) E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

(2) L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.

(3) Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi del titolo V parte I D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

(4) Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.

(5) Competono al Comune le operazioni di esumazione ed estumulazione, fatto salvo il ricorso a forme di affidamento esterno del servizio nel rispetto delle vigenti normative statali e regionali. Competono altresì al Comune le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

(6) Il Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'ASL controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Articolo 21

Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute ovunque nel territorio del Comune, che ne facciano richiesta.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 22

Disposizioni generali

(1) Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.

(2) Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

(3) Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 54 e seguenti del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

CAPO III
INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 23
Inumazione

(1) Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:

- a) sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.
- b) Sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a quella di 10 anni, effettuate in aree in concessione.

Articolo 24
Cippo

(1) Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 3° comma, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

(2) Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

(3) A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide.

(4) L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

(5) In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del DPR 10/9/1990, n. 285.

Articolo 25
Tumulazione

(1) Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti - loculi - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.

(2) Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.

(3) Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

CAPO IV
ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 26
Esumazioni ordinarie

(1) Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione e' pari a quello fissato dall'art. 82 del DPR 285/90 e cioe' di 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del Sindaco.

(2) Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma e' preferibile dal mese di febbraio a quello di novembre, [escludendo luglio e agosto].

(3) Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

(4) E' compito dell'incaricato dal Responsabile dei servizi di polizia mortuaria, stabilire se un cadavere e' o meno mineralizzato al momento della esumazione.

Articolo 27
Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

(1) E' compito dell'Ufficio competente predisporre la pubblicità, nei modi e tempi dovuti, del periodo di esumazione con l'indicazione delle salme soggette a intervento.

(2) Le ossa che si rinvergono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune a meno che coloro che vi abbiano interesse, non facciano domanda di raccoglierele per deporle in cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte in cassetine di zinco.

Articolo 28
Esumazione straordinaria

(1) L'esumazione straordinaria delle salme inumate puo' essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorita' Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Comune, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.

(2) Le esumazioni straordinarie si possono effettuare in qualsiasi periodo dell'anno ad esclusione, preferibilmente, della stagione estiva.

(3) Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte e' compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Salute.

(4) Quando e' accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva e

diffusiva, l'esumazione straordinaria può essere eseguita in qualsiasi periodo dell'anno senza la presenza di operatori sanitari, fatte salve situazioni particolari nelle quali si ravvisi la necessità di un parere igienico-sanitario.

Articolo 29 Estumulazioni

(1) Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

(2) Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 40 anni.

(3) Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:

- a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 40 anni;

- su ordine dell'Autorità giudiziaria.

(4) I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

(5) I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'art. 30 che segue, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi saranno collocati in ossario comune.

(6) Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi con ordinanza del Sindaco.

(7) A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile del servizio di polizia mortuaria può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno [2] anni dalla precedente.

(8) Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal competente Ufficio mediante idonee forme di pubblicità sulla base di apposito scadenziario.

Articolo 30 Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

(1) Le esumazioni ordinarie sono eseguite previo pagamento dell'apposita tariffa, salvi i casi di cui all'art. 9.

(2) Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.

(3) Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie nonché le estumulazioni ordinarie sono

sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'art. 70 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e l'importo di tariffa va corrisposto prima dell'esecuzione delle relative operazioni, salvo il caso in cui l'ordinamento o il provvedimento quale ne sia la denominazione, di richiesta non indichi espressamente che il relativo importo è stato registrato a debito.

Articolo 31

Raccolta delle ossa

Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata a tumulazione.

Articolo 32

Oggetti da recuperare

(1) Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

(2) Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di polizia mortuaria.

(3) Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile del servizio di polizia mortuaria che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Articolo 33

Disponibilità dei materiali

(1) I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

(2) Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

(3) Su richiesta degli aventi diritto il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e

rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

(4) Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

(5) Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

(6) Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO V *POLIZIA DEI CIMITERI*

Articolo 34 Disciplina dell'ingresso

(1) Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.

(2) È vietato l'ingresso:

a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;

b) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;

c) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;

d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;

e) ai fanciulli di età inferiore agli anni [6] quando non siano accompagnati da adulti.

(3) Per motivi di salute od età il Responsabile del servizio di polizia mortuaria può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, fissando i percorsi e gli orari, secondo i criteri fissati con ordinanza del Sindaco.

Articolo 35 Divieti speciali

(1) Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;

b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;

c) introdurre oggetti irriverenti;

d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;

e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;

- f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori [in specie con l'offerta di servizi, di oggetti], distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dei servizi di polizia mortuaria. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- n) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dei servizi di polizia mortuaria;
- o) qualsiasi attivita' commerciale.

(2) I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

(3) Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sara', dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorita' giudiziaria.

Articolo 36

Riti funebri

(1) Nell'interno del cimitero e' permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per collettivita' di defunti.

(2) Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile dei servizi di polizia mortuaria.

Articolo 37

Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni

(1) Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile dei servizi di polizia mortuaria in relazione al carattere del cimitero e ad ordinanza del Sindaco che fissi i criteri generali.

(2) Ogni epigrafe deve essere approvata dal Responsabile dei servizi di polizia mortuaria e contenere le generalita' del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere.

(3) Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano.

(4) Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.

(5) Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.

(6) Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.

Articolo 38

Fiori e piante ornamentali

(1) Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile del servizio di polizia mortuaria li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.

(2) In tutti i cimiteri, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

Articolo 39

Materiali ornamentali

(1) Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

(2) Il Responsabile dei servizi di polizia mortuaria disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

(3) I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Cimiteriale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

TITOLO III

CONCESSIONI

CAPO I

TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Articolo 40

Sepulture private

(1) Il Comune, per le sepolture private, può concedere l'uso di aree, appartenenti al demanio cimiteriale e pertanto non alienabili né usucapibili, appositamente individuate nell'ambito dei Cimiteri e di manufatti in muratura costruiti dal Comune.

(2) Le aree possono essere concesse in uso per le seguenti finalità:

- costruzione a cura e spese di privati od Enti (Società, Associazioni, Istituzioni legalmente costituite) di sepolture private (Cappelle di famiglia) a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività. Ogni cappella di famiglia – da 12 o 15 loculi - potrà essere intestata da un minimo di una sola famiglia ad un massimo di tre famiglie; ogni cappella di famiglia – da 20 loculi - potrà essere intestata da un minimo di una sola famiglia ad un massimo di quattro famiglie;
- costruzione a cura e spese di privati od Enti (Società, Associazioni, Istituzioni legalmente costituite) di depositi (manufatti in muratura nel sottosuolo) i quali non possono contenere più di due casse sovrapposte e murate singolarmente;
- realizzazione a cura e spese di privati od Enti (Società, Associazioni, Istituzioni legalmente costituite) di campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.

(3) I manufatti in muratura costruiti o forniti dal Comune possono essere concessi in uso per le seguenti finalità:

- sepolture individuali (loculi, cellette ossario e nicchie cinerarie);
- prefabbricati in cemento (tombe di famiglia) nel sottosuolo i quali non possono contenere più di tre casse sovrapposte per ogni elemento del prefabbricato stesso;
- cappelle per famiglie e collettività a sistema di tumulazione individuale. Ogni cappella di famiglia – da 12 o 15 loculi - potrà essere intestata da un minimo di una sola famiglia ad un massimo di tre famiglie; ogni cappella di famiglia – da 20 loculi - potrà essere intestata da un minimo di una sola famiglia ad un massimo di quattro famiglie.

(4) Il rilascio della concessione è subordinata al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.

(5) Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10.09.1990, n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.

(6) La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto – tipo approvato dalla Giunta Comunale, è stipulata ai sensi dell'art. 107, commi 3 e seguenti D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, previa assegnazione del manufatto da parte del servizio di polizia mortuaria, [cui è affidata l'istruttoria dell'atto].

(7) Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

(8) Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le

norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero dei posti salma realizzati o realizzabili;
- la durata;
- la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, i concessionari/e;
- le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
- l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

Articolo 41

Durata delle concessioni

(1) Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285;

(2) La durata è fissata:

- in anni 99 (novantanove) per la cessione di aree per la costruzione di Cappelle di famiglia e collettività, cessione di Cappelle di famiglia e collettività realizzate dal Comune e cessione di aree per la realizzazione di campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività;
- in anni 40 (quaranta) per la cessione di aree per la costruzione di depositi per tumulazione sotto terra, loculi comunali, cellette ossario e nicchie cinerarie;
- in anni 60 (sessanta) per cessione di prefabbricati in cemento (tombe di famiglia) nel sottosuolo.

(3) A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo dietro pagamento del canone di concessione di cui alle tariffe allegate al presente regolamento come di seguito:

- Nel caso di depositi per tumulazione sotto terra, loculi comunali, cellette ossario e nicchie cinerarie già occupate da salme, resti ossei, ceneri e resti mortali il rinnovo è consentito di dieci anni in dieci anni per un minimo di anni 10 fino ad un massimo di anni 40 (10, 20, 30, 40). Il rinnovo per un periodo inferiore ad anni 40 è consentito a condizione che alla scadenza del periodo di rinnovo siano decorsi almeno 40 anni dalla data della inumazione o tumulazione.
- Nel caso di depositi per tumulazione sotto terra, loculi comunali, cellette ossario e nicchie cinerarie non occupate da salme, resti ossei, ceneri e resti mortali il rinnovo è consentito esclusivamente per il periodo di anni 40.
- La cessione di aree per la costruzione di Cappelle di famiglia e collettività, la cessione di Cappelle di famiglia e collettività realizzate dal Comune e la cessione di aree per la realizzazione di campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività è rinnovabile esclusivamente per un periodo di anni 99.
- La cessione di prefabbricati in cemento (tombe di famiglia) nel sottosuolo è rinnovabile di dieci anni in dieci anni per un minimo di anni 20 fino ad un massimo di anni 60 (20, 30,

40, 50, 60). Il rinnovo per un periodo inferiore ad anni 60 è consentito a condizione che alla scadenza del periodo di rinnovo siano decorsi almeno 40 anni dalla data dell'ultima inumazione o tumulazione.

(4) Allo scadere della concessione se il concessionario o gli aventi diritto del concessionario non intendessero provvedere al rinnovo, l'Amministrazione Comunale è autorizzata ad eseguire l'inumazione della salma, qualora questa non sia completamente mineralizzata, al campo comune per un periodo minimo di cinque anni (ridotta a due quanto si faccia uso di sostanze biodegradanti) per procedere alla sistemazione definitiva presso l'ossario comune. Per le concessioni perpetue rilasciate anteriormente al 21.10.1975 e per le concessioni di novantanove anni rinnovabili, qualora non vi siano impedimenti od opposizioni, a richiesta degli aventi diritto, si può procedere all'estumulazione delle salme per essere inumate, se non completamente mineralizzate, per un periodo minimo di cinque anni (ridotto a due anni qualora si faccia uso di sostanze biodegradanti) e raccogliere poi i resti ossei in cassetta ossario, per creare un nuovo posto salma e consentire quindi la tumulazione di un avente diritto.

(5) Nel caso, allo scadere dei novantanove anni, il concessionario non provveda al rinnovo, l'Amministrazione rientra nella disponibilità delle aree e/o dei manufatti.

Articolo 42

Modalità di concessione

(1) La tariffa di concessione è diversificata in base alla disposizione su file orizzontali dei loculi.

(2) Il richiedente la concessione è libero di scegliere la fila ed il loculo in base alle disponibilità al momento della richiesta e secondo le tariffe vigenti.

(3) La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepolture per famiglie, collettività ed Enti di cui all'articolo 40, commi 2 e 3, è rilasciata secondo la disponibilità, osservando come criterio la data di presentazione della domanda di concessione.

Articolo 43

Uso delle sepolture private

(1) Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc. ...), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

(2) Ai fini dell'applicazione sia del 1° che 2° comma dell'art. 93 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285 la famiglia del concessionario è da intendersi composta:

- dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta;
- dagli ascendenti e dai discendenti in linea collaterale e loro coniugi;
- dal coniuge;
- dagli affini fino al 4° grado;
- patrigno e matrigna;

- genitori adottanti;
- figli naturali, legittimati ed adottati.

(3) Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione e' stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

(4) Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non e' commerciabile ne' trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario o difforme e' nullo di diritto.

(5) Il concessionario puo' usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune puo' in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

Articolo 44

Manutenzione, canone annuo, affrancazione

(1) La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile ed opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza e di igiene.

(2) Sono comprese nella manutenzione di cui al comma precedente: le parti decorative costruite o installate dai concessionari, gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari, l'ordinaria pulizia, gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

(3) La manutenzione dei loculi, ossari, cellette, ecc. di cui al precedente comma 2 è a carico dei concessionari, mentre la manutenzione straordinaria della struttura viene eseguita dal Comune.

Articolo 45

Costruzione dell'opera - Termini

(1) Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al comma 2, dell'articolo 40, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto ed alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di sottoscrizione dell'atto di concessione, pena la decadenza. Per motivi da valutare dal Responsabile, può essere concessa su giustificata richiesta degli interessati una proroga di sei mesi.

(2) Per la costruzione di cappelle di famiglia su aree concesse in uso dal Comune gli interessati dovranno presentare apposito progetto redatto da tecnico abilitato, con obbligo di uniformarsi alle Cappelle Comunali, previa approvazione dei competenti organi edilizi del Comune.

CAPO II
DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Articolo 46
Divisione, Subentri

(1) Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

(2) La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 21 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

(3) Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.

(4) La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

(5) Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

(6) In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 43 sono tenuti a darne comunicazione al Servizio di polizia mortuaria entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

(7) Trascorso il termine di [tre] anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza.

(8) La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 43, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

(9) Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Articolo 47
Rinuncia a concessione a tempo determinato

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma con riferimento al prezzo vigente,

vedi allegato "A" che fa parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

CAPO III
REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Articolo 48
Revoca

(1) Salvo quanto previsto dall'art. 92, 2° comma, del D.P.R. 10/9/1990, n. 285, e' facolta' dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando cio' sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

(2) Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verra' concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuita' della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

(3) Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovra' dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverra' anche in assenza del concessionario.

Articolo 49
Decadenza

(1) La decadenza della concessione puo' essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- b) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
- c) quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- d) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto e l'ultima tumulazione sia stata effettuata da almeno 50 anni, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 44;
- e) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

(2) La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti al punto e) di cui sopra, e' adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

(3) In casi di irreperibilita', la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi. Pronunciata la decadenza della concessione, il Funzionario Responsabile del Servizio, disporra', se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, nonche' la conseguente demolizione delle opere o il loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella piena

disponibilità del Comune. Allo scadere del termine della concessione, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

Articolo 50

Estinzione

Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

CAPO IV

CREMAZIONE

Articolo 51

Autorizzazione alla cremazione

(1) L'autorizzazione alla cremazione spetta all'ufficiale di stato civile del comune di decesso.

(2) L'autorizzazione di cui al comma 1 non può essere concessa se la richiesta non è corredata da certificato sanitario. Il predetto certificato se redatto dal medico curante deve essere autenticato dal coordinatore sanitario e dallo stesso certificato deve risultare escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato. Detta autentica non è necessaria nel caso in cui il certificato sia redatto dal medico necroscopo.

(3) In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla – osta dell'Autorità Giudiziaria.

(4) La cremazione di ciascun cadavere deve essere disposta sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza di disposizione testamentaria la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice Civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.

(5) La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) con sottoscrizione autenticata da notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco (art. 21, comma 2, D.P.R. 445/2000) ovvero in luogo dell'autenticazione da parte dei pubblici ufficiali sopra indicati mediante presentazione di copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità da allegare alla predetta dichiarazione (art. 38, comma 3, D.P.R. 445/2000).

(6) Per coloro i quali, al momento della morte risultano iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri

associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale risulti chiaramente la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal Presidente dell'Associazione.

(7) Per i minori e le persone interdette la volontà dovrà essere manifestata da chi esercita la patria potestà o dai tutori legali;

(8) Nel caso di cremazione di resti mortali, è competente il Comune ove sono sepolti i resti mortali.

(9) La cremazione di parti anatomiche riconoscibili è autorizzata dall'AUSL del luogo di amputazione, come previsto dall'art. 3 del D.Lgs. 15/7/2003 n. 254.

Articolo 52 **Urne cinerarie**

(1) Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere sono raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente in relazione alla destinazione e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, recante all'esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto.

(2) Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di un'unica salma.

(3) Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni richieste, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.

(4) La consegna dell'urna cineraria, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del crematorio, il secondo deve essere trasmesso a chi ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione. Il terzo esemplare del verbale deve essere conservato da chi prende in consegna l'urna e, se del caso, consegnato al gestore del cimitero di arrivo e da quest'ultimo conservato.

(5) A richiesta degli interessati e nel rispetto della volontà espressa dal defunto, sulla base di concessione e previo pagamento delle tariffe stabilite, l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata a tumulazione od in sepoltura ad inumazione o con l'affidamento ai familiari, oppure accolte in loculi appartenenti a privati o ad Associazione per la cremazione di cui all'articolo 79, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 costruiti in aree avute in concessione dal comune nel cimitero, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione.

(6) Se vi sia affidamento ai familiari, l'autorizzazione indicherà il luogo in cui i familiari intendono conservare l'urna; nel caso di successivo mutamento, dovrà essere preventivamente richiesta l'autorizzazione al trasporto e la sua autorizzazione indicherà il luogo di successiva conservazione. Per l'affidamento a familiare diverso da quello titolare dell'autorizzazione dovrà essere richiesta nuova autorizzazione.

(7) Ogni variazione concernente le ceneri o l'urna in cui siano conservate è annotata nei registri di cui all'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

(8) Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra

le ceneri vengono disperse nel cinerario comune la cui individuazione è delegata alla Giunta Comunale.

Articolo 53 Dispersione delle ceneri

(1) L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è rilasciata dall'ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso ed è autorizzata la cremazione.

(2) La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere l'indicazione:

- a) del soggetto richiedente, avente la potestà secondo quanto stabilito dalla legge;
- b) del soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri;
- c) del luogo, tra quelli consentiti, ove le ceneri saranno disperse.

(3) L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà espressa dal defunto in forma scritta secondo le seguenti modalità:

- a) disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla dispersione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
- b) iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni vale anche contro il parere dei familiari;

(4) La dispersione può avvenire unicamente:

- a) in apposita area a ciò destinata in almeno un cimitero (giardino delle rimembranze);
- b) in natura, all'interno del territorio comunale, in aree esterne, pubbliche, lontano dai centri abitati, o in aree eventualmente individuate dall'Amministrazione comunale, in assenza di specifica indicazione da parte del defunto, comunque ad una distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi;
- c) la dispersione in mare, nei laghi (ad oltre cento metri dalla costa o dalla riva), nell'alveo di fiumi e torrenti, è sempre consentita, purché nei tratti liberi da natanti e da manufatti;
- d) in aree private: la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso scritto dei proprietari e non può, comunque, dare luogo ad attività aventi fini di lucro;
- e) nel cinerario comune.

La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, c.1, n° 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada).

(5) Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto, tra quelli consentiti, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune da parte degli operatori cimiteriali. In attesa della decisione l'urna è depositata provvisoriamente in un locale cimiteriale a titolo oneroso a carico degli aventi titolo.

(6) La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente titolo o dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale di associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, da persona appositamente autorizzata del Comune o dalle imprese che esercitano l'attività funebre di cui all'articolo 13 della Legge Regionale n.19/2004;

(7) La persona che esegue la dispersione in aree diverse da quella cimiteriale deve attestare sotto la propria responsabilità tramite apposito verbale che la dispersione è avvenuta nel luogo e all'ora autorizzata. Per la dispersione all'interno delle aree cimiteriale la verbalizzazione va redatta dal gestore del cimitero.

(8) La corretta effettuazione della dispersione delle ceneri, in quanto forma di sepoltura, è verificata dal Comune di Bettola, anche tramite il gestore del servizio cimiteriale.

(9) Le ceneri già custodite presso i cimiteri possono essere disperse secondo le modalità previste dal presente regolamento. L'autorizzazione è rilasciata dal Comune in cui le ceneri sono custodite.

(10) Qualora la dispersione avvenga in comune diverso dal Comune di Bettola ma in territorio nazionale, l'ufficiale di stato civile dovrà dare apposita comunicazione al comune stesso.

Articolo 54

Affidamento dell'urna cineraria

(1) L'affidamento personale di un'urna cineraria deve essere autorizzata dal Comune ove l'urna viene stabilmente collocata, sulla base della volontà espressa per iscritto in vita dal defunto con le modalità richiamate all'articolo precedente o della volontà espressa verbalmente in vita dal defunto manifestata, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza di essi.

(2) La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni, purché sulla base della volontà espressa per iscritto in vita dal defunto con le modalità richiamate all'articolo precedente o della volontà espressa verbalmente in vita dal defunto manifestata, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza di essi. Rimane inteso che l'affidamento può avvenire solo con accettazione da parte dell'affidatario indicato che dovrà firmare apposito verbale.

(3) In caso di disaccordo tra gli aventi titolo che non abbia consentito l'espressione della maggioranza sull'affidamento stesso e/o sull'affidatario, l'urna cineraria è tumulata a titolo oneroso a carico degli aventi titolo stessi, mediante concessione di nicchia o celletta finché non intervenga accordo tra le parti o sentenza passata in giudicato

(4) I soggetti di cui al comma 1 presentano al Comune ove è avvenuto il decesso, ovvero dove sono tumulate le ceneri, richiesta di affidamento personale, la quale dovrà contenere almeno i seguenti elementi o documentazione:

- a) i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario, nonché i dati identificativi del defunto;
- b) la dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato;
- c) l'accettazione dell'affidatario a garantire i controlli da parte del Comune;
- d) l'obbligazione per l'affidatario di informare l'Amministrazione Comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri, se diverso dalla residenza al momento dell'affidamento;
- e) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
- f) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso in cui l'affidatario non intendesse più conservarla;
- g) dichiarazione di non sussistenza di impedimenti o vincoli all'affidamento sanciti dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;

(5) Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata è stabilito nella residenza dell'affidatario, salvo non diversamente indicato al momento nel quale si richiede l'autorizzazione. La variazione di residenza non comporta necessità di segnalazione al Comune da parte dell'affidatario della variazione del luogo di conservazione dell'urna cineraria se questa corrisponde con la nuova residenza, necessitando solo della autorizzazione al trasporto.

(6) Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione in cimitero di loro scelta.

(7) Di ogni affidamento di urna cineraria o di ogni variazione conseguente deve essere tenuta traccia per mezzo di trascrizione cronologica in apposito registro, anche a tenuta informatica, con l'indicazione:

- 1) per affidamenti autorizzati di urne: dei dati anagrafici e della residenza dell'affidatario, nonché dei dati identificativi del defunto;
- 2) per le variazioni che dovessero intervenire nel luogo di conservazione esterno al cimitero, diverso dalla residenza: dell'indirizzo del nuovo luogo di conservazione e della data;
- 3) per i recessi dall'affidamento: dell'identificazione del cimitero di sepoltura e della data di recesso;
- 4) della data di eventuali ispezioni svolte nei luoghi di conservazione e delle risultanze riscontrate.

(8) L'affidamento di urna cineraria ai familiari non costituisce in nessun caso implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata.

Articolo 55

Autorizzazione alla sepoltura di urne

(1) La sepoltura di un'urna cineraria in cimitero, deve essere autorizzata dal Comune ove l'urna viene sepolta, accertato il diritto alla sepoltura nel luogo indicato da chi ne effettua la richiesta, e può avvenire mediante:

- a) tumulazione dell'urna in sepoltura data in concessione nel cimitero (nicchie cinerarie – cellette - loculi – tomba di famiglia - cappelle) o in altre strutture autorizzate;
- b) tumulazione dell'urna in cellette appartenenti a privati o ad Associazione per la cremazione di cui all'articolo 79, comma terzo del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, costruiti in aree avute in concessione dal Comune nel cimitero, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione. Le Associazioni anzidette sono tenute a depositare presso il servizio cimiteri l'elenco dei soci aderenti ed i loro aggiornamenti. Potranno essere collocate nelle cellette in concessione alle Associazioni esclusivamente le urne contenenti le ceneri di persone che risultavano incluse in elenchi depositati prima che la cremazione abbia avuto luogo.
- c) interrimento a tempo determinato (10 anni) dell'urna in apposito campo comune, presente in almeno un cimitero;
- d) deposito delle ceneri nel cinerario comune, presente in almeno un cimitero, per la conservazione in perpetuo in modo indistinto.

Articolo 56

Cremazione dopo 10 anni per le salme inumate o dopo 20 anni per le salme tumultate

(1) È consentito cremare i resti mortali di persone inumate da almeno dieci anni e tumulate da almeno venti, previa richiesta del coniuge o, in difetto, di altri parenti aventi titolo, individuati ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile, che dimostrino valida legittimazione e previo consenso della maggioranza assoluta di tutti gli interessati. La richiesta di cremazione dei resti mortali alla fine del periodo di inumazione o di tumulazione può essere effettuata al momento della richiesta di inumazione o di tumulazione del cadavere. Per la cremazione dei suddetti resti mortali non è necessaria la documentazione di cui all'articolo 51, comma 2.

Articolo 57

Cinerario comune, giardino delle rimembranze

(1) In almeno un cimitero del comune è presente un cinerario comune per la conservazione di ceneri, provenienti dalla cremazione di cadaveri, di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di parti anatomiche riconoscibili ed ossa, per le quali il

defunto, i suoi familiari o comunque gli aventi titolo non abbiano provveduto ad altra destinazione.

(2) Il cinerario comune è costituito da un manufatto, anche unico, costruito sopra o sotto il livello del suolo e realizzato in modo che le ceneri, da introdurre in forma indistinta, siano sottratte alla vista del pubblico. A questo fine possono essere destinati anche manufatti cimiteriali esistenti.

(3) In almeno un cimitero del comune è presente un giardino delle rimembranze, inteso come area definita all'interno di un cimitero in cui disperdere le ceneri.

(4) Tanto il cinerario comune quanto il giardino delle rimembranze sono individuati con atto della Giunta Comunale.

Articolo 58

Norma transitoria

(1) In attesa dell'approntamento del cinerario comune, del giardino delle rimembranze le urne con le ceneri per le quali siano state scelte queste forme di dispersione/conservazione sono temporaneamente depositate senza oneri in una cripta ovvero in una celletta.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I

NORME TRANSITORIE – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 59

Efficacia delle disposizioni del Regolamento

(1) Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

(2) Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.

(3) Il provvedimento del Comune con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

(4) Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Articolo 60

Dipendente Responsabile del servizio di polizia mortuaria

(1) Ai sensi dell'art. 51, 3° comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142, spetta al Responsabile del servizio di polizia mortuaria l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti son compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

(2) Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Responsabile del servizio di polizia mortuaria su direttive oggetto di deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42, del D.lvo 267/2000.

Articolo 61

Concessioni pregresse

Salvo quanto previsto dall'art. 51 le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Articolo 62

Sepulture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio

Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemorabile", quale presunzione "*juris tantum*" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

Articolo 63

Norma Finale

(1) Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme statali in vigore ed in particolare al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con DPR 10 settembre 1990 n. 285 (supp.Ord. alla G.U. n. 239 del 12 ottobre 1990), alla circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n.24 (G.U. n.158 del 8 luglio 1993) ed alla Circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n.10 (G.U. n.192 del 19 agosto 1998). E' abrogato ogni altra disposizione incompatibile o contraria alle disposizioni del predetto regolamento. occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

TARIFFARIO

PARTE I - CONCESSIONE AREE CIMITERIALI ED USO DELLE SEPOLTURE

1	Concessione loculi per anni 40	Rinnovo per anni 10	Rinnovo per anni 20	Rinnovo per anni 30	Rinnovo per anni 40
1° fila	€ 1.550,00	€ 500,00	€ 930,00	€ 1.270,00	€ 1.550,00
2° / 3° fila	€ 2.118,00	€ 680,00	€ 1.270,00	€ 1.740,00	€ 2.118,00
4° fila	€ 1.550,00	€ 500,00	€ 900,00	€ 1.250,00	€ 1.550,00
5° fila	€ 1.292,00	€ 420,00	€ 770,00	€ 1.060,00	€ 1.292,00

2	Concessione di cellette ossario per 40 anni	Rinnovo per anni 10	Rinnovo per anni 20	Rinnovo per anni 30	Rinnovo per anni 40
	€ 350,00	€ 110,00	€ 210,00	€ 280,00	€ 350,00

3	Concessione area per costruzione singolo deposito (nel sottosuolo) per anni 40	Rinnovo per anni 10	Rinnovo per anni 20	Rinnovo per anni 30	Rinnovo per anni 40
	€ 325,00	€ 100,00	€ 190,00	€ 260,00	€ 325,00

4	Concessione area per costruzione doppio deposito (nel sottosuolo) per anni 40	Rinnovo per anni 10	Rinnovo per anni 20	Rinnovo per anni 30	Rinnovo per anni 40
	€ 650,00	€ 210,00	€ 390,00	€ 530,00	€ 650,00

5	Concessione Cappelle di famiglia e collettività realizzate dal Comune per 99 anni
a 20 loculi	€ 45.448,00

a 15 loculi	€ 34.086,00
a 12 loculi	€ 27.270,00

6	Concessione area per costruzione cappella di famiglia e per la realizzazione di campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività per anni 99	€ 210,00 al mq.
----------	---	-----------------

7	Concessione di prefabbricati in cemento nel sottosuolo (tombe di famiglia) per anni 60	Rinnovo per anni 20	Rinnovo per anni 30	Rinnovo per anni 40	Rinnovo per anni 50	Rinnovo per anni 60
1 posto	€2.500,00	€1.100,00	€1.600,00	€2.000,00	€2.200,00	€2.500,00
2 posti	€4.500,00	€2.100,00	€2.900,00	€3.600,00	€4.100,00	€4.500,00
3 posti	€5.500,00	€2.500,00	€3.500,00	€4.400,00	€5.000,00	€5.500,00
4 posti	€7.500,00	€3.500,00	€4.800,00	€6.000,00	€6.800,00	€7.500,00
6 posti	€9.000,00	€4.200,00	€5.800,00	€7.200,00	€8.200,00	€9.000,00

8	Inumazione in campo comune (senza la costruzione di manufatti nel sottosuolo)	gratuito
----------	---	----------

9	Dispersione di ceneri all'interno dei cimiteri od in qualsiasi altro luogo	€100,00
----------	--	---------

Per la conservazione delle urne cinerarie nei Cimiteri comunali si applicano le tariffe in essere per i manufatti allo stato attuale esistenti (loculi, cellette ossario, depositi in muratura nel sottosuolo e prefabbricati in cemento nel sottosuolo) secondo le tariffe di cui sopra.

RETROCESSIONE A FAVORE DEL COMUNE

LOCULI:

1° anno =	50%	prezzo tariffa in vigore all'atto della retrocessione
dal 2° al 5° anno =	40%	“ “ “ “
dal 6° al 10° anno =	28%	“ “ “ “
dal 11° al 20° anno =	20%	“ “ “ “
dal 21° al 30° anno =	15%	“ “ “ “
dal 31° al 40° anno =	nessun rimborso	

CAPPELLE GENTILIZIE:

80% del prezzo tariffa in vigore all'atto della retrocessione decurtato degli anni usufruiti.

PARTE II - DIRITTI CIMITERIALI

Tassa tumulazione cappelle private e loculi comunali	Euro	104,00
Tassa estumulazione loculi su richiesta dei privati	Euro	130,00
Tassa fossa per tumulo terra su richiesta dei privati	Euro	250,00
Tassa chiusura deposito	Euro	200,00
Tassa chiusura prefabbricati-Tombe di famiglia	Euro	200,00
Esumazione terreno	Euro	250,00
Assistenza per chiusura feretri a domicilio per trasporto salma fuori Comune	Euro	31,00
Assistenza funerali	Euro	50,00
Posa di lapidi, croci o cippi (legno, cemento, pietra, marmo) su fossa ad Inumazione e tumulazione		
- altezza fino a metri uno	Euro	42,00
- altezza da metri uno fino a metri 1,80	Euro	52,00
Posa di copritombe su fosse ad inumazione privata ed a tumulazione individuale (depositi)	Euro	26,00
Posa di statue o monumenti (legno, cemento, pietra, marmo) su fosse a tumulazione individuale (depositi):		
- altezza massima 1,80	Euro	104,00